



COMUNE DI ALTIDONA

Provincia di Fermo



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 24-05-2006

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE DEL COMUNE DI ALTIDONA PER FINALITA' TURISTICHE RICREATIVE.

L'anno duemilasei il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 21:20, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

TALAMONTI MARCO	P	SERENA ARMANDO	P
FERRETTI PALMARINO	P	MARCACCIO FIORELLA	A
GIOSTRA VITO	P	GABRIELLI GIACINTO	P
RIPANI DONATELLA	P	SONI LUIGINO	P
SBATTELLA GABRIELE	P	MATTETTI GINO	P
D'ANGELO DONATELLA	A	LANCIOTTI PASQUALE	A
RIBECA BARBARA	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[3] Presenti n.[10]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale il Sig. CASABURO MARIA

Assume la presidenza il Sig. TALAMONTI MARCO nella sua qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa esprime, per la propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA f.f.
- Rag. Mara Pallotti -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;

Visto l'art. 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n.10;

Visto l'art. 51 della legge regionale 7 maggio 2001, n.11;

Visto il Regolamento della Regione Marche n. 3 del 17.04.2002, "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative";

Visto che in base all'art. 10 del suddetto Regolamento i Comuni approvano un proprio regolamento che oltre alle disposizioni impartite da quello regionale contiene quelle integrative e che fino all'approvazione del regolamento comunale si applica quello della Regione Marche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16.06.2004 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'utilizzazione del litorale del Comune di Altidona per finalità turistiche ricreative;

Visto che all'art. 3 "Uso delle spiagge", punto 2.2 lett. f) è inserito il divieto di "esercitare il commercio in forma fissa ed itinerante, salvo le attività oggetto di specifiche autorizzazioni commerciali esercitate all'interno delle aree in concessione";

Ritenuto che permettere l'attività commerciale itinerante sul litorale della spiaggia di Altidona realizza la completa attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 41 della Costituzione, libertà di iniziativa economica nel rispetto della normativa vigente in materia;

Dato atto che in base al Piano di Spiaggia vigente per il litorale di Altidona potrebbero essere realizzate complessivamente n. 8 concessioni balneari, di cui quattro sono state già date in concessione e pertanto risulta necessario disciplinare le attività sull'arenile ed in mare nei limiti delle competenze;

Considerato che detta proposta è stata accolta all'unanimità ;

Visto il vigente Piano di Spiaggia del Comune di Altidona;

Visto il R.D. 30.03.1942, n.327. Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il D.P.R. 15.02.1952, n.328. Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Udita la relazione del Sindaco che propone di limitare a 20 il numero delle autorizzazioni rilasciabili;

Acquisito il favorevole parere espresso dal responsabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sopra riportato;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti:10

Astenuti:0

Contrari:0

Favorevoli:10

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI MODIFICARE, per i motivi espressi in premessa, dal Regolamento per l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Altidona per finalità turistiche e ricreative, approvato con D.C.C. n.42/2004, la disposizione contenuta nell'articolo 3 "Uso di spiagge", al n. 3.2, lett. f) relativa al divieto di esercitare il commercio in forma itinerante fissando a 20 il numero delle autorizzazioni rilasciabili e pertanto il nuovo punto 2), lettera f) dell'art.3 del Regolamento per l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Altidona per finalità turistiche e ricreative è il seguente:

"f) esercitare il commercio in forma fissa e in forma itinerante oltre le 20 unità, salvo le attività oggetto di specifiche autorizzazioni commerciali esercitate all'interno delle aree in concessione";

3) DI TRASMETTERE copia della presente alla competente Capitaneria di Porto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere;

Con votazione separata unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma quarto, D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to CASABURO MARIA

Il Presidente
f.to TALAMONTI MARCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li

Il Segretario Comunale
CASABURO MARIA

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale li 26-05-006

Il Segretario Comunale
f.to CASABURO MARIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26-05-06 al 10-06-06 senza reclami.
- è stata trasmessa in elenco, con lettera n. in data ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
f.to CASABURO MARIA

é divenuta esecutiva il giorno 24-05-2006

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4) del D.Lgs. n.267/00;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134 comma 3) del D.Lgs. n.267/00;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
f.to CASABURO MARIA

COMUNE DI ALTIDONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

44003

DELIBERAZIONE NUMERO 42 DEL 16-06-04

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE DEL COMUNE DI ALTIDONA PER FINALITA' TURISTICHE RICREATIVE".

L'anno duemilaquattro il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 21.45, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

!TALAMONTI MARCO	P	SERENA ARMANDO	P
!FERRETTI PALMARINO	A	MARCACCIO FIORELLA	P
!GIOSTRA VITO	A	GABRIELLI GIACINTO	P
!RIPANI DONATELLA	P	SONI LUIGINO	P
!SBATTELLA GABRIELE	P	MATTETTI GINO	P
!D'ANGELO DONATELLA	P	LANCIOTTI PASQUALE	A
!RIBECA BARBARA	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [3] Presenti n. [10]
Assiste in qualita' di segretario verbalizzante il Segretario
Sig.ra DR. COLANGELO GIULIA
Assume la presidenza il Sig. TALAMONTI MARCO
SINDACO

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa esprime, per la propria competenza, parere favorevole di regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Jto Dr. Giulia Colangelo -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;

Visto l'art. 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n.10;

Visto l'art. 51 della legge regionale 7 maggio 2001, n.11;

Visto il Regolamento della Regione Marche n. 3 del 17.04.2002, n.3 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalita' turistiche ricreative";

Visto che in base all'art. 10 del suddetto Regolamento i Comuni approvano un proprio regolamento che oltre alle disposizioni impartite da quello regionale contiene quelle integrative e che fino all'approvazione del regolamento comunale si applica quello della Regione Marche;

Atteso che in base al Piano di Spiaggia vigente nel litorale di Altidona potrebbero essere realizzate complessivamente n. 8 concessioni balneari, di cui quattro sono state gia' date in concessione e pertanto risulta necessario adottare un proprio regolamento comunale che disciplini le attivita' sulla sull'arenile ed in mare nei limiti delle competenze;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1031 del 3 maggio 1999 con la quale sono state classificate le coste dei Comuni siti sul litorale marchigiano e con la stessa la Costa del Comune di Altidona e' stata classificata di Categoria "C";

Aperta la discussione, il Consigliere D'Angelo Donatella, propone di inserire all'art.3 del citato regolamento, tra i divieti, anche quello di " sdraiarsi e prendere il sole ai fini della balneazione sulle panchine e sulla piattaforma in legno, situate sul tratto di spiaggia libero ad uso del Comune";

Considerato che detta proposta e' stata accolta all'unanimita';

Visto il vigente Piano di Spiaggia del Comune di Altidona;

Acquisiti il favorevole parere espresso dal responsabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sopra riportato;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Atto di consiglio comunale n. 42 del 16-06-2004 - Pag. 2-Comune Altidona

Presenti:10
Astenuti:0
Contrari:0
Favorevoli:10

D E L I B E R A

- 1) DI RICHIAMARE la premessa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Altidona per finalita` turistiche e ricreative, composto da otto articoli, cosi` come in premessa modificato, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.
- 3) DI TRASMETTERE copia della presente alla competente Capitaneria di Porto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere;

Con votazione separata unanime favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma quarto, D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ALTIDONA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Largo Municipale, 1 - 63010 Altidona - tel 0734.916263 - fax 0734.936418

REGOLAMENTO CONCERNENTE: NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DEL COMUNE PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE.

Articolo 1

Oggetto

- 1.1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Altidona per finalità turistiche e ricreative, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferite dalla vigente normativa di riferimento.

Articolo 2

Stagione balneare

- 2.1. La stagione balneare inizia il 1° Aprile e termina 30 Settembre di ogni anno.
- 2.2. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere la propria attività dal 30 Giugno al 1° Settembre. I titolari degli stabilimenti possono comunque iniziare la propria attività prima del 30 Giugno e terminarla dopo il 1° Settembre, garantendo il servizio di salvataggio di cui al seguente comma 3.
- 2.3. Presso ogni stabilimento balneare in attività, deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente. Sulle spiagge libere il Comune provvederà a segnalare debitamente l'assenza o l'eventuale presenza del servizio di salvataggio pubblicizzandone le specifiche modalità di svolgimento, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla medesima autorità, apponendo idonei cartelli, ben visibili arrecanti scrittura in lingua italiana ed inglese nonché in altre due lingue europee.

Articolo 3

Uso delle spiagge

- 3.1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto l'anno è vietato:
- campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
 - transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e sistemazione della spiaggia;

- c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti al di fuori delle zone consentite;
- d) depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
- e) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi;
- f) sdraiarsi e prendere il sole ai fini della balneazione sulle panchine e sulla piattaforma in legno, situate sul tratto di spiaggia libero ad uso del Comune;

3.2 Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

- a) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ect. nonché mezzi nautici, la fascia di ml.5.00 dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- b) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. Dovrà essere garantita l'adeguata raccolta di eventuali escrementi che, in nessun caso, potranno essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua dovranno indossare una maglietta recante idoneo e ben visibile distintivo del servizio di salvataggio;
- c) praticare al di fuori delle aree appositamente attrezzate dai concessionari della spiaggia, il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc. e comunque qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, turbare la quiete pubblica ovvero cagionare nocimento all'igiene dei luoghi;
- d) organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità, ad eccezione di quei giochi e di quelle attività ricreative che per consuetudine vengono organizzate, nel rispetto delle relative normative, nell'ambito delle aree in concessione (ginnastica di gruppo, giochi collettivi, etc.) fermo restando l'obbligo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Tali attività sono comunque vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00;
- e) utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura di diffusione sonora ad alto volume, nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le ore 13,00 e le ore 16,00;
- f) esercitare il commercio in forma fissa (ed itinerante) salvo le attività oggetto di specifiche autorizzazioni commerciali esercitate all'interno delle aree in concessione;
- g) effettuare attività di pubblicità, promozione commerciale, spettacoli pirotecnici etc. senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- h) tirate a secco barche o natanti in genere al di fuori delle aree indicate nel successivo art.7 fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle attività di salvataggio ed assistenza ai bagnanti;
- i) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 19,00 allo scopo di evitare che si costituisca pericolo ovvero intralcio per i bagnanti;
- j) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia quali: lettini, sdraio o sedie;

- k) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- l) tuffarsi dalle scogliere;
- m) dalle ore 1,00 alle ore 5,00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balenari, quali sdraio, lettini e ombrelloni:

Art.4

Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere generale.

4.1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

4.2 I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo d'apertura al pubblico, devono:

a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare:

- copia del presente regolamento;
- copia dell'ordinanza stagionale vigente emanata dall'autorità marittima competente, inerente la disciplina delle attività balneari;
- la tabella contenente l'orario d'apertura dello stabilimento;
- le tabelle applicate per i servizi resi;
- un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo, nonché sui pericoli derivanti dalla immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pannelli frangiflutti;

b) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio d'acqua ad esso immediatamente prospiciente. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dal Comune, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione Comunale;

c) consentire a tutti in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5,00 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2,00 metri;

d) installare sull'arenile, sino ad un massimo di ml 5,00 dalla battigia, un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 2,50 fra le file o settori e metri 2,50 fra gli ombrelloni della stessa fila;

e) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'agevole accesso al mare ai soggetti disabili mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'art.23 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e della D.G.R. 30 Gennaio 2001 n.235. Al fine di consentire una ottimale mobilità dei medesimi soggetti all'interno delle aree in concessione, è possibile predisporre ad opera dei concessionari, altri percorsi che potranno anche congiungere concessioni limitrofe. Ciò potrà avvenire anche in assenza di specifica previsione contenuta nell'atto di concessione demaniale, mediante semplice comunicazione all'autorità comunale con l'obbligo, comunque, di rimozione al termine della stagione balneare;

f) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e delle altre attrezzature similari.

4.3. Salvo specifiche autorizzazioni in deroga, all'interno delle aree in concessione è vietato, durante la stagione balneare, effettuare lavori edilizi comunque autorizzati.

4.4. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:

a) previa autorizzazione dell'autorità concedente e nel rispetto delle previsioni di cui al vigente piano di spiaggia, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, piccoli giochi per bambini;

b) ospitare, in apposite aree interne al tratto di arenile in concessione e curando di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, secondo le previsioni del vigente piano di spiaggia e delle disposizioni eventualmente emanate al riguardo della competente autorità marittima. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di sub, corsi di wind-surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite al riguardo dall'autorità marittima;

4.5. Il concessionario deve inoltre:

a) consentire a tutti il libero e gratuito accesso al mare ed alla fascia di libero transito di cui al precedente articolo 3.2., nonché ai servizi generali di spiaggia laddove fruitore di canone demaniale appositamente ridotto;

b) esporre in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di emergenza e di pronto intervento.

Articolo 5

Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di Carattere particolare e norme di comportamento.

5.1. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso delle previste licenze/autorizzazioni a vario titolo rilasciate dalle competenti autorità;

5.2. Ogni stabilimento balneare deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

5.3. I servizi igienici di ogni stabilimento balneare devono essere collegati alla rete fognaria comunale o dotati di autonomo sistema di smaltimento dei reflui nel rispetto delle norme vigenti. Quelli per disabili di cui alla L.104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante, in maniera ben visibile così da consentirne l'immediata individuazione, il previsto simbolo internazionale.

5.4. Nelle docce è vietato l'uso di shampoo e di saponi.

5.5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o, comunque, per tutte quelle attività che non siano strettamente attinenti alla balneazione. I concessionari devono, altresì, provvedere al termine dell'orario di apertura al pubblico, al controllo delle singole cabine in modo da accertare che non vi permangono persone.

5.6. Fatto salvo il divieto di cui all'art.3, comma 2, lettera o), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico, l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera c);

5.7. All'interno delle aree in concessione, feste, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, anche se prive di scopo di lucro, dovranno essere sempre organizzate nel rispetto della normativa vigente ed in special modo quella relativa ai pubblici spettacoli. Il concessionario dovrà, pertanto, munirsi di tutti i provvedimenti necessari, così come previsto dalle singole discipline relative alla tipologia di manifestazioni che si intende effettuare.

Articolo 6 Corridoi di lancio

6.1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, previa autorizzazione del Comune, in base alle prescrizioni ed alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.

6.2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati, nelle zone di mare che fronteggiano i tratti di spiaggia destinati all'alaggio, al varo ed alla sosta delle imbarcazioni da diporto e da pesca.

Articolo 7 Zone destinate all'alaggio ed alla sosta di imbarcazioni

7.1. Nelle zone indicate nel piano di spiaggia, destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'art.6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per la balneazione.

Articolo 8 Disposizioni finali e disciplina transitoria

- 8.1. L'ambito temporale di applicazione del presente regolamento coincide con il periodo in cui è compresa la stagione balneare, 1° Aprile – 30 Settembre;
- 8.2. L'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento, è circoscritto alle spiagge ed agli arenili ricadenti nel Comune di Altidona.
- 8.3. Il presente regolamento deve essere esposto a cura dei concessionari in luogo e con modalità idonee per la massima visibilità da parte dell'utenza e per tutta la stagione balneare:
- 8.4. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono tenuti a curarne l'esecuzione.
- 8.5. I contravventori al presente regolamento risponderanno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato:
- 8.6. Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente, saranno irrogate ai sensi delle disposizioni della Legge Regionale 10 Agosto 1998 n.33.
- 8.7. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.
- 8.8. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni impartite dall'autorità marittima competente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to DR. COLANGELO GIULIA

Il Presidente
F.to TALAMONTI MARCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, 18-06-2004

Il Segretario
DR. COLANGELO GIULIA



Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo
invio al competente Organo Regionale di Controllo (Prot. n.
del).

Dalla Residenza Municipale li 18-06-004

Il Segretario
F.to DR. COLANGELO GIULIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione:

1- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 18-06-04 al 03-07-04 senza reclami.

2- E' divenuta esecutiva il giorno 17/06/2004...

[] perche' dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134 comma 3);

[] decorsi 30 giorni dall'invio al Co.Re.Co. (Art.134 comma 1);

[] avendo il Co.Re.Co., comunicato di non aver riscontrato vizi di
legittimita' nella seduta del Prot.n..... (Art.134);

[] essendo stati trasmessi in data, i chiarimenti
richiesti dal Co.Re.Co. senza che sia stata comunicata l'adozione di
provvedimento di annullamento (Art.133 comma 2).

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario
F.to DR. COLANGELO GIULIA